



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Settore Giovanile e Scolastico



## COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

**Posta elettronica:**

Presidente: epellizzari@figctaa.it  
Segreteria: figctn@figctaa.it  
Variazione gare: variazionigare\_tn@figctaa.it  
Contabilità: contabilita\_tn@figctaa.it  
Calcio a 5 provinciale: calcio5\_tn@figctaa.it  
Settore Giovanile: sgs\_tn@figctaa.it  
Attività di base: attivitabase\_tn@figctaa.it  
Attività scolastica: attivitascolastica\_tn@figctaa.it

Via Torre Verde, 25 - 38100 TRENTO

Tel. : (0461) 984050 - 984262

Fax : (0461) 984140 - 980880

Internet: [www.figctaa.it](http://www.figctaa.it)

<http://www.settoregiovanile.figc.it>

Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento

nr. 07/773751 - ABI 08304 – CAB 01807

Conto corrente S.G. e S.: Banca Nazionale del Lavoro – Trento

nr. 30901 - ABI 1005 – CAB 1800

## Stagione Sportiva 2002/2003

## Comunicato Ufficiale N° 50 del 29/05/2003

### INDICE

#### L.N.D.

1.	Comunicazioni della F.I.G.C.	1057
2.	Comunicazioni della L.N.D.	1059
3.	Svincolo per Inattività del Calciatore (art. 109 n.o.i.f.)	1072
4.	Comunicazione A.I.A.C.	1072
5.	1 <sup>^</sup> Categoria	1072
6.	Play Off Seconda Categoria	1074
7.	Finali provinciali juniores	1074
8.	Riunione con le società di calcio a cinque	1074
9.	Autorizzazione manifestazione	1075
10.	Modifiche al programma gare	1075
11.	Risultati gare di recupero e pervenuti in ritardo	1075
12.	Risultati gare	1075
13.	Giustizia sportiva	1077
14.	Classifiche	1081

#### S.G.S.

15.	Finali Provinciali Allievi	1082
16.	Finali provinciali Giovanissimi	1082
17.	Convocazione Rappresentativa Giovanissimi – Torneo Arge Alp	1083
18.	Torneo "fair play 2003" e finali provinciali - categoria esordienti	1084
19.	Festa del pulcino - Ischia	1085
20.	Attività scolastica	1085
21.	Classifiche	1086
22.	Autorizzazione manifestazione	1086
23.	Risultati gare di recupero e pervenuti in ritardo	1086
24.	Risultati gare	1086
25.	Giustizia sportiva	1088

# 1. **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

## **Comunicato Ufficiale n. 167/A**

### IL PRESIDENTE FEDERALE

- ritenuto opportuno modificare, anche a seguito di segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti e dell'Associazione Italiana Calciatori, gli artt. 29, 32 bis e 94 ter delle N.O.I.F. per stabilire precise modalità operative sullo svincolo per raggiunti limiti di età in ambito dilettantistico e sulla sottoscrizione degli accordi economici per calciatori dei Campionati Nazionali Dilettanti;
- ravvisata l'urgenza di provvedere, stante l'imminente inizio della stagione sportiva 2003/2004;
- visto l'art. 21, comma 3 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

delibera

di modificare gli artt. 29, 32 bis e 94 ter delle N.O.I.F. secondo il testo allegato.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Federale.

### **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

#### **VECCHIO TESTO**

#### **NUOVO TESTO**

##### **Art. 29**

##### **I "non professionisti"**

##### **Art. 29**

##### **I "non professionisti"**

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono qualificati "non professionisti" i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il "Calcio a Cinque" e quelli che svolgono attività ricreativa.</li> <li>2. Per tutti i calciatori "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.</li> <li>3. Esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. possono essere erogati rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A..</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invariato.</li> <li>2. Invariato</li> <li>3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A..</li> </ol> |
|--|---|

##### **Art. 32 bis**

##### **Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza**

##### **Art. 32 bis**

##### **Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.</li> <li>2. Le istanze, da far pervenire, a pena di decadenza, <u>nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio</u> di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invariato</li> <li>3. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.</li> </ol> |
|---|---|

4. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

2. Invariato

**Art. 94 ter**

**Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità**

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali - fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 - relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.  
Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, e dovranno essere depositati presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura di entrambe le parti, entro e non oltre il 15° giorno dalla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione all'attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta, secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 25.822, secondo il disposto della Legge 21/11/2000, n. 342.
7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di Calcio a Cinque che disputano Campionati Nazionali, possono concordare l'erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

**Art. 94 ter**

**Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità**

1. Invariato
2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali - fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 - relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.  
Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Invariato

4. Invariato

5. Invariato

6. Invariato

7. Invariato

- |   |               |
|---|---------------|
| 8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia, accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn. 4 e 8 dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.   | 8. Invariato  |
| 9. Ove sia stata concordata l'erogazione di una somma annuale lorda, ed il calciatore e la calciatrice vantino un credito pari, rispettivamente, almeno al 30% e al 20% della somma risultante dall'accordo economico depositato, gli stessi potranno chiedere alla competente Commissione della L.N.D., lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 21 bis del relativo Regolamento.   | 9. Invariato  |
| 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione della L.N.D., nei termini e con le modalità stabilite dal relativo Regolamento.  | 10. Invariato |
| 11. Le Società soccombenti sono tenute a versare al calciatore/calciatrice le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. ovvero, in secondo grado, dalla Commissione Vertenze Economiche, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le rispettive decisioni sono divenute definitive. In caso di inottemperanza delle Società entro il termine di cui sopra, i calciatori/calciatrici possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 27 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento delle proprie richieste economiche. | 11. Invariato |



## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 21/E dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2003.

### **CIRCOLARE N. 44**

Oggetto: Disposizioni agevolative recate dall'art.90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche – Circolare n.21/E del 22 aprile 2003 dell'Agenzia delle Entrate

Si riporta, di seguito, la Circolare n.21/E del 22 aprile 2003 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito le necessarie istruzioni in ordine alle disposizioni recate dalla legge n.289 del 2002 a favore dello sport dilettantistico.

Particolare attenzione va posta all'obbligo di indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale "**sportiva dilettantistica**" (punto 1.1 della Circolare) ed alla possibilità, prevista al successivo punto 1.2, per le associazioni sportive di **continuare a fruire senza soluzioni di continuità** delle agevolazioni vigenti e di quelle introdotte dall'art. 90 della stessa legge n.289, sempre che adeguino gli statuti nei termini che verranno stabiliti nel regolamento da emanare dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Al punto 1.3 della Circolare n.21/E è precisato che possono godere dei benefici soltanto le società di capitali sportive dilettantistiche senza fine di lucro costituite ai sensi del comma 17, lett.c) dell'art.90. Se ne deduce che le società sportive di capitali preesistenti possano godere dei benefici soltanto se adeguano i loro statuti ai criteri e principi recati dal comma 18 dell'art.90, e provvedono a modificare la denominazione sociale inserendovi le parole "sportiva dilettantistica". Per quest'ultime i benefici, ivi compresa la possibilità di optare per la legge n.398/91, decorrono dal momento del formale adeguamento dello statuto.

Non sembrano applicabili le disposizioni in parola alle società cooperative, le quali, almeno tecnicamente, non sono riconducibili alle società di capitali.

Particolare attenzione merita l'assunto, espresso in Circolare, al punto 1.1, che in mancanza del formale recepimento nell'atto costitutivo o nello statuto, nonchè in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti da emanare ai sensi del comma 18, le società e le associazioni sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato.

A tale riguardo è da ritenere che la precisazione dell'Agenzia delle Entrate abbia tenuto conto di quanto previsto dallo schema di regolamento, in corso di emanazione, il quale stabilisce che condizione per l'applicazione delle disposizioni dell'art.90 è il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, riconoscimento che ha luogo una volta verificata la rispondenza dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'art. 90 e a quelle recate dal regolamento stesso nonchè agli ordinamenti federali.

E' stato, poi, chiarito, che, in ottemperanza alla disposizione recata dal comma 1 dell'art. 90 che estende alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro "le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche", torna applicabile alle stesse società l'art. 111, comma 3 del TUIR e, pertanto, i corrispettivi specifici versati dai soci delle medesime società non sono fiscalmente rilevanti sempre che, è specificato al punto 2.2 della Circolare n.21/E, le società, al pari delle associazioni sportive, integrino le clausole statutarie stabilite dal regolamento con quelle previste espressamente dal comma 4-quinques dell'art. 111 del TUIR.

Particolare rilevanza assume anche l'indirizzo espresso al punto 3.1.3 della Circolare n.21/E in ordine agli adempimenti contabili e circa l'obbligo per le società dilettantistiche di capitali senza fine di lucro della tenuta dei libri contabili previsti dal codice *agli effetti civili*.

Se ne deduce che, **ai soli fini tributari**, le società stesse che optano per la legge n.398/91 possono limitare gli obblighi della contabilità adempiendo a quanto stabilito al riguardo dalla medesima legge n.398 e, cioè, alla sola tenuta del prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997.

Al punto 8 della Circolare n. 21/E, infine, viene chiarito che sussiste una **presunzione assoluta** circa la natura delle spese di pubblicità, erogate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che, nel limite annuo di 200.000 euro, vanno considerate comunque deducibili integralmente per il soggetto erogante.

E' da ritenere che l'eventuale erogazione di importi eccedenti i 200.000 euro possa dare luogo, limitatamente all'importo eccedente, ad una ripresa a tassazione da parte del fisco ancorchè potrebbe essere difendibile la tesi dell'effettivo e comprovato sostenimento di costi riconducibili nell'art.74, comma 2 del TUIR

\* \* \*

## **CIRCOLARE N.21 /E del 22 aprile 2003 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso**

### **PREMESSA**

L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica che disciplinano sotto il profilo giuridico le associazioni e le società sportive dilettantistiche ed agevolano lo sviluppo del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico.

La disciplina giuridica delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche è contenuta nei commi 17 e 18.

Dette disposizioni assumono particolare rilievo poiché individuano le tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico. In particolare, viene introdotta una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell'ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari.

Le associazioni sportive dilettantistiche vengono invece disciplinate per la prima volta sotto il profilo civilistico e assumono, pertanto, una configurazione associativa tipica.

Alle tipologie soggettive disciplinate dai commi 17 e 18 del citato art. 90 si applicano i benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico previsti dalla vigente normativa, integrata e modificata dallo stesso articolo 90.

Gli interventi sulla disciplina tributaria in favore dello sport dilettantistico sono contenuti nei commi da 1 a 11 nonchè nel comma 23 dell'art. 90.

Le novità introdotte in materia sono le seguenti:

- estensione alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (comma 1);
- inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (comma 11);
- elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti dalla legge n. 398 del 1991 (comma 2);

- ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 81 e 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti (comma 3);
- esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR (comma 10);
- facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle società e associazioni sportive dilettantistiche (comma 4);
- regime agevolativo per le spese di pubblicità (comma 8);
- agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (commi 5,6,7);
- modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (comma 9).

## **1. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.**

### **1.1 Denominazione, requisiti statuari.**

L'art. 90 della legge n. 289 del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro.

Il comma 17, in particolare, stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

Il comma 18 stabilisce, altresì, che lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma.

A tal fine l'anzidetta disposizione, operando un rinvio a disposizioni regolamentari, stabilisce espressamente che: *“Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:*

- a) *i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:*
- 1) *assenza di fini di lucro;*
  - 2) *rispetto del principio di democrazia interna;*
  - 3) *organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;*
  - 4) *disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;*
  - 5) *gratuità degli incarichi degli amministratori;*
  - 6) *devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;*
  - 7) *obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;*
- b) *le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;*
- c) *i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.”*

Si precisa che, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell'art. 90, le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato. Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, sono iscritte nell'apposito registro istituito presso il CONI, ai sensi del comma 20 dell'art. 90 della legge n. 289.

A tal fine il comma 21 del medesimo art. 90 stabilisce che *“Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138”*.

Si fa presente che detto registro tenuto dal CONI può assolvere, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione cognitiva degli organismi sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini dell'attività di controllo.

### **1.2 Associazioni sportive dilettantistiche. Forma giuridica.**

Ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Come già chiarito, entrambe le tipologie di associazioni devono adottare la denominazione indicata dal comma 17 dell'art. 90 e sono tenute ad adeguare il contenuto degli statuti o degli atti costitutivi alle disposizioni del comma 18.

Si precisa che le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza soluzione di continuità, delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, sempre che adeguino gli statuti con le modalità e nei termini di cui al regolamento da emanare ai sensi del comma 18 dello stesso articolo 90.

### **1.3 Società sportive dilettantistiche. Forma giuridica.**

Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una nuova categoria soggettiva, individuata ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, destinataria del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.

Dette società sono costituite ai sensi del comma 17, lett. c), dell'art. 90 *“secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”*.

Anche le società in argomento devono indicare nella denominazione e ragione sociale la finalità sportiva dilettantistica e devono redigere lo statuto e l'atto costitutivo nel rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 18. A tal fine valgono le modalità e i termini previsti dal regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 18 dell'art. 90.

## **2. QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.**

### **2.1 Associazioni sportive dilettantistiche.**

#### **2.1.1 Inapplicabilità delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 90, comma 11).**

Il comma 11 dell'articolo 90 in commento aggiunge in fine all'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti parole: *“ed alle associazioni sportive dilettantistiche”*.

Con tale modifica normativa è stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la particolare norma che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.

Le associazioni sportive dilettantistiche non perdono, quindi, la qualifica di enti non commerciali, ancorché non rispettino i limiti ed i parametri indicati dai commi 1 e 2 del citato art. 111-bis del TUIR.

#### **2.1.2 Art. 111, commi 3 e 4-quinquies.**

Per fruire del regime agevolativo recato dall'art. 111, comma 3, del TUIR, che prevede la detassazione di determinate attività, le associazioni sportive dilettantistiche in argomento devono integrare, ove occorra, le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al più volte citato comma 18 dell'art. 90 (cfr. paragrafo 1.1) con quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso art. 111. **2.2 Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.**

Si chiarisce che le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'art. 87, comma 1, lettera a) del TUIR. L'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione.

Il reddito delle società sportive dilettantistiche è, pertanto, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR relative alle società e agli enti commerciali.

Nei confronti delle società sportive dilettantistiche non possono, quindi, trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali, recate dagli articoli 108 e seguenti del TUIR, ivi comprese quelle contenute nell'art. 111, concernente gli enti non commerciali di tipo associativo.

Si precisa tuttavia che – in forza dell'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002, secondo cui *“Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”* - può trovare applicazione nei confronti delle società sportive dilettantistiche la disposizione contenuta nell'art. 111, comma 3, del TUIR.

Secondo quest'ultima disposizione per alcune associazioni espressamente previste, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, *“non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”*.

La disposizione menzionata stabilisce, in sostanza, la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, in favore di enti associativi con particolari finalità.

Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al più volte citato comma 18 dell'articolo 90 con quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso articolo 111.

Alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro non si applica, invece, la disposizione recata dall'art. 111-bis, comma 4, del TUIR, come integrata dall'art. 90, comma 11, della legge n. 289 del 2002, che esclude la perdita delle qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche.

### **3. ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO DELLE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 1).**

L'art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 ha introdotto, come già anticipato, un'importante novità consistente nell'estensione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche *“alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.”*

#### **3.1 Legge n. 398 del 1991.**

Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, costituite a partire dal 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che le ha istituite) nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari cui rinvia il citato comma 18 dell'art. 90, possono optare per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni.

I benefici previsti dalla legge n. 398 dei quali possono fruire le società in argomento sono i seguenti.

##### **3.1.1 Imposte sui redditi.**

In forza dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività, fissato dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 nella misura del 3 per cento, e aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Con riferimento alle società sportive dilettantistiche in esame, ai fini della determinazione del reddito imponibile secondo la normativa prevista dalla legge n. 398 del 1991, si deve tener conto della qualificazione tributaria soggettiva delle società di capitali per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d'impresa.

Pertanto, dette società devono applicare il coefficiente di redditività del 3 per cento, stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 398, su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 95 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Al reddito così determinato si aggiunge l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali. Sono esclusi dall'ammontare dei proventi da assoggettare al coefficiente di redditività quelli che, per espressa disposizione di legge, non concorrono alla formazione del reddito, quali i proventi indicati nel comma 2, lettere a) e b) dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 nel limite annuo complessivo ivi individuato (paragrafo 3.3).

Si precisa, altresì, che non concorre alla determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche e, quindi, anche delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 398 del 1991, il premio di addestramento e di formazione tecnica di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Si ricorda, infine, che, anche per le società sportive dilettantistiche, i corrispettivi di cui all'articolo 111, comma 3, del TUIR, ricorrendo le condizioni ivi richiamate, non sono fiscalmente rilevanti (vedasi paragrafo 2.2).

##### **3.1.2 Imposta sul valore aggiunto.**

In forza dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con DPR 30 dicembre 1999, n. 544, le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 applicano per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali le disposizioni previste dall'articolo 74, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, per gli anzidetti soggetti, lo speciale regime recato da quest'ultimo articolo trova applicazione anche per quei proventi percepiti in relazione ad attività non soggette all'imposta sugli intrattenimenti.



L'art. 74, sesto comma, prevede che, agli effetti della determinazione dell'IVA, la detrazione di cui all'art. 19 del DPR n. 633 è forfettizzata con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

La medesima disposizione prevede, inoltre, le seguenti specifiche percentuali di detrazione forfettizzata:

- per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse;
- per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.

Come precisato con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, le associazioni sportive dilettantistiche per le prestazioni pubblicitarie, in mancanza di un'espressa previsione normativa godono della detrazione del cinquanta per cento stabilita, in via generale, dal citato sesto comma dell'articolo 74.

Il regime speciale in argomento si applica alle condizioni richiamate anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro.

### **3.1.3 Adempimenti.**

L'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con DPR n. 544 del 1999 disciplina gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soggetti assimilati, prevedendo che gli stessi devono:

- versare trimestralmente l'imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972;
- annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 opportunamente integrato;
- annotare distintamente nel citato modello di cui al DM 11 febbraio 1997 i proventi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Per le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro il modello di cui al DM 11 febbraio 1997 deve essere integrato con i componenti positivi di reddito che comunque concorrono alla formazione del reddito.

Quali società di capitali, i soggetti di cui trattasi sono peraltro obbligati agli effetti civili alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile.

### **3.2. Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche.**

Si ricorda che il DPR 13 marzo 2002, n. 69, recante "Regolamento per la semplificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche", emanato in forza dell'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE) di cui all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640.

Questo sistema di certificazione si pone come modalità facoltativa rispetto a quella ordinaria che prevede l'emissione di titoli di accesso mediante appositi misuratori fiscali di cui ai decreti del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001 (il cui termine per l'installazione è stato prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 94, comma 5, della stessa legge n. 289 del 2002).

In sostanza, quindi, il DPR n. 69 del 2002 consente alle società e associazioni sportive dilettantistiche di sottrarsi all'obbligo di installare i misuratori fiscali.

Facilitazioni sono previste per l'annotazione delle movimentazioni e per la rendicontazione dei titoli di ingresso e degli abbonamenti utilizzati da ciascuna associazione o società sportiva dilettantistica.

In particolare l'art. 5 del DPR n. 69 del 2002 stabilisce che l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti delle associazioni o società sportive dilettantistiche vengano effettuate su appositi prospetti conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

In attuazione di tale previsione, sono stati approvati tre distinti modelli, denominati rispettivamente SD/1, SD/2 e SD/3: il primo modello riepiloga i titoli d'ingresso relativi a ciascuna manifestazione sportiva; il secondo riepiloga gli abbonamenti emessi in ciascun mese; il terzo riepiloga le rimanenze a fine esercizio dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti non utilizzati.

I prospetti si basano sostanzialmente sulla registrazione degli elementi identificativi dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti (tipo, serie, importo) utilizzati o rimasti in carico.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, datato 20 novembre 2002, per l'approvazione dei modelli dei prospetti di cui trattasi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – del 28 novembre 2002, n. 279.

Si precisa, per completezza, che i corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche sono, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, certificati secondo le disposizioni del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, il quale peraltro, all'art. 2, comma 1, lett. *hh*) esonera dall'obbligo di certificazione "le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina della legge 16 dicembre 1991, n. 398...".

Detta disposizione si applica anche alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

### **3.3 Proventi esclusi dal reddito imponibile.**

Alle società sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro, che si avvalgono della legge n. 398 del 1991, si applica la disposizione contenuta nel comma 2, lettere a) e b) dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999, così come modificata dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base alla quale "per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali: a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo".

Al riguardo si fa presente che il limite annuo complessivo, come precisato con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, rimane attualmente quello di cento milioni di lire per periodo d'imposta, pari a 51.645,69 euro, fissato con il decreto 10 novembre 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività culturali.

## **4. ELEVAZIONE A 250.000 EURO DEL LIMITE MASSIMO DI PROVENTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI RECAE DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 (art. 90, comma 2).**

Ai fini dell'applicazione della legge n. 398 del 1991 è necessario che i soggetti beneficiari non abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si avvalgono del regime agevolativo recato dall'anzidetta legge, proventi di natura commerciale per un importo superiore a quello stabilito normativamente.

Tale importo, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, in 185.924,48 euro (360 milioni di lire), è stato elevato a 250.000 euro dall'art. 90, comma 2, della legge n. 289.

Si precisa che l'elevazione a 250.000 euro del limite massimo di proventi per fruire delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 si applica anche alle associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

### **4.1 Decorrenza.**

Per espressa previsione dello stesso comma 2, del citato articolo 90, il nuovo limite si applica "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

In base a tale previsione le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire del regime agevolato recato dalla legge n. 398 del 1991 nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, purché nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro.

Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, quali nuovi soggetti, potranno fruire delle agevolazioni della legge n. 398 dal primo periodo di imposta dalla data di costituzione, qualora ritengano di conseguire nel medesimo periodo proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 250.000 euro.

Al fine dell'operatività del nuovo limite occorre, pertanto, operare la seguente distinzione:

- soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- soggetti di nuova costituzione.

#### **a) Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.**

I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono beneficiare delle disposizioni agevolative della citata legge n. 398 del 1991 a decorrere dal periodo d'imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2003, a condizione che nel periodo d'imposta precedente, 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, abbiano conseguito proventi commerciali per un ammontare complessivo non superiore a 250.000 euro.

**b) Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.**

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 già dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, semprechè abbiano conseguito nel periodo d'imposta ad esso antecedente proventi commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro.

Pertanto, i soggetti che abbiano ad esempio l'esercizio sociale 1° luglio – 30 giugno possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 per il periodo d'imposta 1° luglio 2002 – 30 giugno 2003, se nel periodo d'imposta precedente, chiuso al 30 giugno 2002, abbiano conseguito proventi commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro e sempre che tale limite non sia superato durante il periodo d'imposta 2002 - 2003.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono fruire delle disposizioni della legge n. 398 per l'anno 2003, prendendo come riferimento temporale, ai fini della verifica del limite d'importo di cui trattasi, lo stesso periodo d'imposta considerato ai fini delle imposte sui redditi.

Conseguentemente, nell'esempio fatto, potranno fruire del regime agevolativo ai fini IVA nell'anno 2003 i soggetti che nel periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2002 abbiano conseguito proventi per un ammontare non superiore a 250.000 euro e sempre che tale importo non sia superato nel corso del periodo d'imposta iniziato il 1° luglio 2002.

**c) Soggetti di nuova costituzione.**

Come chiarito con circolare n. 1 datata 11 febbraio 1992, i soggetti di nuova costituzione possono fruire delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 qualora ritengano di conseguire nel periodo d'imposta proventi commerciali per un ammontare non superiore a 250.000 euro, indicando l'importo previsto nella dichiarazione d'inizio attività di cui all'art. 35 del DPR n. 633 del 1972.

**4.2 Esercizio dell'opzione.**

Ai fini dell'esercizio dell'opzione, l'articolo 1, comma 1, del DPR 10 novembre 1997, n. 442 dispone che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che intendono avvalersi, per il periodo d'imposta 2003, delle disposizioni agevolative recate dalla citata legge n. 398 del 1991, manifestano l'opzione unicamente attraverso la sua concreta attuazione sin dall'inizio del periodo o dell'attività, fermo restando l'obbligo di comunicare l'opzione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso DPR n. 442 del 1997. Sulla base di quest'ultima disposizione la comunicazione, considerato che trattasi di soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, va effettuata con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. La dichiarazione di riferimento è quella da presentare nel 2004 per i redditi relativi al periodo d'imposta 2003.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'opzione si manifesta per l'esercizio 2002 - 2003, in forza dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, del DPR n. 442 del 1997, attraverso comportamenti concludenti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2003 e la comunicazione va effettuata con le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

**5. COMPENSI CORRISPOSTI A SPORTIVI DILETTANTI (art. 90, comma 3).**

L'art. 90, comma 3, della legge n. 289 reca modifiche agli artt. 81 e 83 del TUIR.

**5.1 Articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR.**

In particolare, l'art. 90, comma 3, lett. a) aggiunge all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR il seguente periodo *“Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”*.

La norma integra la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR, riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto dagli articoli 83, comma 2, del TUIR e 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche:

- carattere amministrativo-gestionale;
- natura non professionale;
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.

Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione.

Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione.

Il carattere amministrativo -gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. *m*), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

### **5.2 Articolo 83, comma 2 del TUIR.**

L'art. 90, comma 3, lett. *b*), modifica l'art. 83, comma 2, del TUIR sostituendo le parole "a lire 10.000.000" (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti "a 7.500 euro".

In forza di tale modifica, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lett. *m*), del TUIR non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500 euro l'importo annuo escluso da imposizione.

Per quanto riguarda le somme di cui all'art. 81, comma 1, lett. *m*), del TUIR che eccedono il limite d'importo non soggetto ad imposizione, si ricorda che l'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che su tali somme le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta per l'ulteriore importo di lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 euro). La ritenuta è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.

In sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, i redditi imponibili, al netto cioè dell'importo escluso dalla formazione del reddito, vengono distinti ai fini dell'imposizione in due fasce: fino a lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 euro) sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta è applicata a titolo di acconto.

Pertanto, i redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. *m*), del TUIR sono ora assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:

- fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
- oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a ritenuta a titolo d'imposta, sia quella soggetta a ritenuta a titolo di acconto, la ritenuta è operata nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 del TUIR, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In base alla nuova formulazione dell'art. 11, comma 1 del TUIR, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. *c*), della legge n. 289 del 2002, l'aliquota per il primo scaglione di reddito è fissata dal 1° gennaio 2003 nella misura del 23%.

### **5.3 Dipendenti pubblici (art. 90, comma 23).**

L'art. 90, comma 23, prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

L'attività svolta deve essere a titolo gratuito e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. *m*) del TUIR.

### **5.4 Decorrenza.**

Le modifiche apportate agli articoli 81 e 83 del TUIR dal comma 3 dell'art. 90 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2003.

Pertanto, sono riconducibili fra i redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lett. *m*), i compensi erogati, a partire dal 1° gennaio 2003, da società e associazioni sportive dilettantistiche a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.

Il nuovo limite di importo fissato dall'art. 83, comma 2, del TUIR, si applica alle somme percepite a partire dal 1° gennaio 2003.

### **5.5 Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.**

L'art. 2, comma 1, lett. *b*), della legge n. 289 del 2002 ha introdotto l'art. 10-bis del TUIR concernente la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.

### **5.5 Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.**

L'art. 2, comma 1, lett. *b*), della legge n. 289 del 2002 ha introdotto l'art. 10-bis del TUIR concernente la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.

In base al comma 1 dell'art. 10-*bis* del TUIR dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR e al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR, si deduce l'importo di 3.000 euro.

Tale deduzione opera forfetariamente per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, esclusivamente in considerazione del reddito complessivo maturato nel periodo d'imposta.

La deduzione spetta, ai sensi del comma 5 del citato art. 10-*bis*, nella misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 dell'art. 10-*bis* (deduzioni per redditi di lavoro dipendente, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di esercizio d'impresa minore) e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR, e l'importo di 26.000 euro.

Ai fini della deduzione di cui trattasi deve tenersi conto delle somme di cui all'art. 81, comma 1, lett. *m*), eccedenti 28.158,28 euro, che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lett. *m*), in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta fino all'importo di 20.658,28 euro, eccedenti i 7.500 euro, non concorrono invece alla formazione del reddito complessivo.

Pertanto, la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'art. 10-*bis* del TUIR opera esclusivamente nei confronti dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. *m*) del TUIR che eccedono l'importo di 28.158,28 euro.

Si precisa, infatti, che l'art. 25, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 133 del 1999, dispone che la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al citato art. 11 del TUIR.

## **6. IRAP. ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DELLE INDENNITÀ E DEI RIMBORSI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERA *m*) DEL TUIR (art. 90, comma 10).**

L'art. 90, comma 10, stabilisce che: *"all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi sono soppresse"*.

In base a tale modifica normativa, ai fini IRAP, per i soggetti che relativamente alle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito, calcolato in base a tali regimi, delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Non vanno più sommate le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *m*) del TUIR.

Detta agevolazione si applica, quindi, sia alle società che alle associazioni sportive dilettantistiche che effettuino l'opzione prevista dall'art. 1, comma 1 della legge n. 398 del 1991.

Si segnala, infine, che l'art. 5, comma 2, della legge n. 289 del 2002 ha modificato l'art. 11, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. In forza di tale modifica non sono più compresi tra i compensi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le somme di cui all'art. 81, comma 1, lettera *m*) del TUIR.

Pertanto, la norma consente alle associazioni e società sportive dilettantistiche che non si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 di portare in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *m*) del TUIR.

## **7. RITENUTA DEL 4 PER CENTO A TITOLO DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 4).**

Il comma 4 dell'art. 90 della legge n. 289 prevede che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto, stabilita dal comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sui contributi erogati alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

Pertanto, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI hanno facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto nella misura del quattro per cento sui contributi dagli stessi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, in base al quale sui contributi erogati dalle regioni, dalle province, dai comuni, e dagli altri enti pubblici e privati, corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali deve essere operata con obbligo di rivalsa la ritenuta del quattro per cento a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Restano, conseguentemente, assoggettati alla ritenuta d'acconto del quattro per cento tutti i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro dalle regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati.

Per quanto riguarda invece le associazioni sportive dilettantistiche, rimangono assoggettati alla ritenuta del quattro per cento solo i contributi destinati allo svolgimento di attività commerciali, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti da regioni, province, comuni e dagli altri enti pubblici e privati.

Si precisa che la norma recata dal comma 4 dell'art. 90 della legge n. 289 in esame prevede la facoltà per il CONI, le Federazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, ma non sottrae ad imposizione i contributi di cui trattasi, i quali, pertanto, concorrono a formare il reddito d'impresa ai sensi del Capo VI del titolo I del TUIR.

## **8. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI LE SPESE DI PUBBLICITÀ (art. 90, comma 8).**

Il comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità".

La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi.

Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- 2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

## **9 ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.**

### **9.1 Agevolazioni concernenti l'imposta di registro (art. 90, comma 5).**

Il comma 5 dell'art.90 della legge n.289 del 2002 stabilisce che *"gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa"*.

Il citato comma 5 dispone, quindi, l'assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa (attualmente 129,11 euro) degli atti costitutivi e di trasformazione posti in essere dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, dalle Federazioni sportive nonché dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'agevolazione è riconosciuta solo qualora detti atti siano direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.

La disposizione in esame introduce una novità per quanto riguarda gli atti di costituzione, per i quali l'art. 4 parte I della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede, invece, ordinariamente l'assoggettamento a tassazione in misura proporzionale o fissa a seconda della natura dei beni oggetto di conferimento all'atto della costituzione.

L'agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con riferimento alle ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con l'apporto di immobili o di altri beni il cui conferimento sconterebbe ordinariamente l'imposta di registro in misura proporzionale.

### **9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6).**

Il comma 6 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che *"al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI>>"*.

Con tale norma è disposta l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni. Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma.

### **9.3 Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa (art. 90, comma 7).**

Il comma 7 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che *"all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole <<organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)>> sono inserite le seguenti: <<e le società e associazioni sportive dilettantistiche>>"*.

Il citato comma 7 estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, l'esenzione dalle tasse di concessione governativa prevista dall'art 13-*bis* del DPR 26 ottobre 1972, n. 641.

Quest'ultima disposizione, recante una previsione esentativa generalizzata, consente, quindi, di escludere dall'applicazione del tributo tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

## **10. EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 9).**

In tema di erogazioni liberali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 9, ha introdotto le seguenti novità al regime preesistente.

*Art. 90, comma 9, lettera a).*

Nell'art. 13-*bis*, comma 1, del TUIR è stata sostituita la lettera *i-ter*. La nuova disposizione stabilisce, in sostanza, che le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 1500 euro ( il limite fissato dall'art 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 era di due milioni di lire).

Rimangono inalterate le condizioni per fruire della detrazione: il versamento deve essere eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero con altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tra le modalità di effettuazione dei versamenti si ricordano quelle già indicate nella circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000 e nella circolare n. 207/E del 16 novembre 2000: conti correnti bancari o postali intestati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle società o associazioni sportive destinatarie dei versamenti.

Le predette modalità di versamento devono essere osservate qualunque sia l'importo dell'erogazione liberale effettuata.

Per quanto riguarda i destinatari dell'erogazione si precisa che la norma in esame già si riferiva, anche nel previgente testo, alle associazioni sportive dilettantistiche, ricomprese nella sintetica espressione "società sportive dilettantistiche" e si estende ora anche alle nuove società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

*Art. 90, comma 9, lettera b).*

L'art. 90, comma 9, lettera *b)*, ha modificato l'art. 65, comma 2 del TUIR, con l'abrogazione della lettera *c-octies*) che prevedeva la deducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa, delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Si fa presente, tuttavia, che l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 non ha apportato modifiche all'art. 91-*bis* del TUIR, così come modificato dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Detto articolo 91-*bis*, inserito nel Capo I del Titolo II del TUIR, prevede, tra l'altro, che "*dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento (omissis) dell'onere di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *i-ter*)*".

Pertanto, i soggetti IRPEG, siano essi società e enti commerciali oppure enti non commerciali, che effettuino erogazioni liberali a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche possono operare la detrazione del 19 per cento calcolata sullo stesso importo complessivo fissato per le persone fisiche, attualmente, quindi, non superiore a 1500 euro in ciascun periodo d'imposta.

Anche per tale tipo di erogazioni devono essere osservate le modalità di versamento di cui all'art. 13-*bis*, lettera *i-ter*, del TUIR.

Si fa presente, infine, che ai fini della detrazione prevista dall'art. 13-*bis*, lettera *i-ter*) - e, conseguentemente, dall'art. 91-*bis* - del TUIR, è necessario che l'organismo destinatario della liberalità sia identificabile attraverso la denominazione o ragione sociale indicata nel comma 17 dell'art. 90 in commento. Detta denominazione o ragione sociale, infatti, come già chiarito, deve essere utilizzata in tutte le operazioni e manifestazioni esterne dell'ente.

**TESTO NON UFFICIALE DELLA LEGGE N.398 DEL 16 DICEMBRE 1991 CON LE MODIFICHE APPORTATE NEL TEMPO FINO ALL'ART.90, COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE N. 289 DEL 27 DICEMBRE 2002 –**

**Articolo 1**

1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro e le *società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro* (art.90, comma 1 della legge n.289/2002), affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a **250 mila euro** (art.90, comma 2 della legge n.289/2002), possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'IRAP (art.17, comma 2 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506) secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione al concessionario di cui all'art.17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640 (SIAE), competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione ( o della società), prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativi (a prescindere dalla cadenza dell'esercizio sociale), con effetto dall'inizio di detto anno, ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del D.P.R. 10 novembre 1997, n.442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio (art.9, comma 2, del D.P.R. 30 dicembre 1999, n.544).
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel periodo d'imposta hanno superato il limite di **euro 250 mila**, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
3. – *Soppresso* –
4. *Non concorrono a formare il reddito imponibile dei soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui al comma 1, i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali svolte nel periodo d'imposta limitatamente a numero due eventi per un importo non superiore complessivamente a 51.645,70 euro* (art.25, comma 2 della legge n.133/99, così come modificato dall'art.37, comma 2, lett.a) della legge n.342/200).

**Articolo 2**

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al precedente comma 2 devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'art.17 del D.Lgs. n.241/1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'art.25, comma 1, della legge n.133/1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art.47 del D.L. 30 agosto, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427(art.9, comma 3 del D.P.R. n.544/1999).
3. Per tutti i proventi di cui al precedente comma 2, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, soggetti all'IVA, si applicano le disposizioni di cui all'art.74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni (art.9, comma 1, del D.P.R. n.544/1999).
4. (...assorbito dall'art.9, comma 3, del D.P.R. n.544/1999 - vedere precedente comma 2).
5. In deroga alle disposizioni contenute nel T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art.1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del **3 per cento** (art.25, comma 4, lett.b, punto 2, della legge n.133/99 modificato dall'art.37 della legge 21 novembre 2000, n.342) e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

**Articolo 3**

1. Il premio di addestramento e formazione tecnica (già esente da IVA ai sensi dell'art.15, quarto comma della legge n.91 del 1981, sostituito dall'art.2, comma 1, del D.L. n.485/96, convertito in legge 18 novembre 1996, n.588), percepito dai soggetti di cui all'art.1 non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi (art., comma 1-bis D.L. n.485/96) e non va computato nel limite di **250 mila euro**.

**Articolo 4 – soppresso -**

----- ✧ ✧ ✧ -----



### **3. SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 N.O.I.F.)**

Si ritiene opportuno ricordare le modalità che si dovranno seguire, qualora ne ricorrano gli estremi, per richiedere od opporsi allo svincolo per inattività del calciatore. A tale scopo si riporta di seguito l'art. 109 delle N.O.I.F.:

#### **Art. 109 - Svincolo per inattività del calciatore**

1. Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, **entro il 15 giugno** o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". **La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.**
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi adottati, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari, può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.

----- ✧✧✧ -----

### **4. COMUNICAZIONE A.I.A.C.**

Seminario di Aggiornamento e Perfezionamento Tecnico Riservato agli Allenatori in Possesso dei Diplomi di Allenatore di Base ed Allenatore Dilettante di 3<sup>a</sup> Categoria

A parziale correzione di quanto riportato sul precedente comunicato, si comunica che la partecipazione al seminario è riservata agli allenatori che hanno ricevuto l'invito direttamente dalla F.I.G.C..

----- ✧✧✧ -----

### **5. 1<sup>a</sup> CATEGORIA**

#### **GIRONE B – SPAREGGIO PRIME A PARI MERITO**

Giovedì 29.05.2003 ore 20.30 AZZURRA S. BART. - FERSINA a Trento Briamasco

#### **Modalità Tecniche – gara unica:**

La gara sarà effettuata in due tempi di 45' Ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' ciascuno. Qualora la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Si ricorda che la Società U.S. AZZURRA S.B. prima menzionata, dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, **compresa la richiesta Forza Pubblica.**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

### **GIRONE B – SPAREGGIO TERZ'ULTIME**

Venerdì 30.05.2003 ore 20.30 U.S. NORDAUTO VIRTUS - FASSA a Roverè della Luna

#### **Modalità Tecniche – gara unica:**

La gara sarà effettuata in due tempi di 45' Ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' ciascuno. Qualora la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Si ricorda che la Società U.S. NORDAUTO VIRTUS, prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta Forza Pubblica.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme F.I.G.C..

### **TRIANGOLARE SECONDE CLASSIFICATE**

**Società partecipanti: le squadre seconde classificate i Gironi A – B – C**

#### **PROGRAMMAZIONE GARE - DOMENICA 01 GIUGNO 2003**

ore 16.30 TORBOLE - GARIBALDINA a Nago

#### **GARE GIOVEDÌ' 05 GIUGNO 2003**

ore 20.30 GARIBALDINA - AZZURRA o FERSINA a S. Michele A/A

#### **GARE DOMENICA 08 GIUGNO 2003**

ore 16.30 AZZURRA o FERSINA - TORBOLE a TN Via Olmi o Pergine

#### **Modalità Tecniche:**

Ciascuna squadra disputerà due gare di sola andata, una in casa e una in trasferta. Le gare si effettueranno in due tempi di 45' minuti ciascuno e la Società ospitante dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dal vigente Regolamento, **compresa la Richiesta della Forza Pubblica**

Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. In caso di parità verrà assegnato un punto a ogni squadra. Se al termine del triangolare persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica finale del triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità:

- della migliore differenza reti nei due incontri effettuati;
- del maggior numero di reti segnate nei due incontri effettuati;

Se permanesse ulteriormente la situazione di parità fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale alla presenza delle Società interessate.

### **TRIANGOLARE TERZ'ULTIME CLASSIFICATE**

**Società partecipanti: le squadre terz'ultime classificate i Gironi A – B – C**

#### **PROGRAMMAZIONE GARE - DOMENICA 01 GIUGNO 2003**

ore 16.30 STIVO - SORNI ad Arco Via Pomerio

#### **GIOVEDÌ' 05 GIUGNO 2003**

ore 20.30 SORNI - FASSA o NORDAUTO V. a Lavis

#### **DOMENICA 08 GIUGNO 2003**

ore 16.30 FASSA o NORDAUTO V. - STIVO a Vigo di Fassa o TN Trentinello

**Modalità Tecniche:**

Ciascuna squadra disputerà due gare di sola andata, una in casa e una in trasferta. Le gare si effettueranno in due tempi di 45' minuti ciascuno e la Società ospitante dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dal vigente Regolamento, **compresa la Richiesta della Forza Pubblica**

Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. In caso di parità verrà assegnato un punto a ogni squadra. Se al termine del triangolare persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica finale del triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità:

- della migliore differenza reti nei due incontri effettuati;
- del maggior numero di reti segnate nei due incontri effettuati;

Se permanesse ulteriormente la situazione di parità fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale alla presenza delle Società interessate.

**6. PLAY OFF SECONDA CATEGORIA****PROGRAMMAZIONE GARE - DOMENICA 01 GIUGNO 2003**

ore 16.30 VAL DI GRESTA	- TRAMBILENO	Domenica a Avio
ore 16.30 TESINO	- CARISOLO	Domenica a San Michele a/A.

**MODALITÀ TECNICHE**

**Gara Unica:** sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità nelle reti segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, per determinare la vincitrice saranno battuti i calci di rigore come previsto dalla vigente normativa F.I.G.C. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la Richiesta della Forza Pubblica.

**7. FINALI PROVINCIALI JUNIORES**

**Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D**

**Gare di semifinale:** Il Torneo finale si articola in due giornate di gare. La prima giornata di semifinale si disputa in campi neutri, sulla base degli abbinamenti di seguito riportati.

**Gara di finale:** Le due squadre vincenti le gare di semifinale, si incontreranno in una gara unica, su campo neutro, per determinare la vincitrice del titolo Provinciale.

**PROGRAMMAZIONE GARE DI QUALIFICAZIONE – SABATO 31 MAGGIO 2003**

Gara 1	ore 16.30	CALCIOCHIESE	- ALDENO	a Ponte Arche
Gara 2	ore 16.30	ROTALIANA	- FERSINA	a Trento Trentinello

**MODALITÀ TECNICHE**

Le gare si effettueranno in due tempi da 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 15' ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per determinare le squadre vincenti delle diverse fasi in cui è articolato il Torneo, verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alle squadre prime menzionate sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti, **compresa la Richiesta della Forza Pubblica**.

**8. RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE**

Si ritiene opportuno ricordare che martedì 03 giugno 2003 ad ore 20,30, presso il Centro Sportivo "Trilacum" di Vigolo Baselga, è indetta una riunione alla quale sono invitati tutti i Presidenti o loro delegati, di tutte le Società di Calcio a Cinque – serie D della Provincia di Trento.

## 9. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione:

Nome della manifestazione:	Torneo Mini Olimpiade del Contà		
Categoria:	Ricreativo	Data effettuazione:	dal 1 al 15 giugno 2003
Società organizzatrice:	U.S. Bassa Anaunia	Campo da giuoco:	Denno
Nome della manifestazione:	9° Torneo di calcio a 5 "Ciccio Romani"		
Categoria:	Ricreativa – Amatori	Data effettuazione:	dal 03 al 21 giugno 2003
Società organizzatrice:	G.S. Sacra Famiglia	Campo da giuoco:	Rovereto Oratorio Rosmini
Nome della manifestazione:	Torneo di calcio "50° Fondazione U.S. Lavis"		
Categoria:	Dilettanti	Data effettuazione:	dal 10 al 13 giugno 2003
Società organizzatrice:	U.S. Lavis	Campo da giuoco:	Lavis
Nome della manifestazione:	"Juvecentus" 2° Torneo Bianconero		
Categoria:	Dilettanti	Data effettuazione:	dal 03 al 21 giugno 2003
Società organizzatrice:	A.C. Leno	Campo da giuoco:	Rovereto

## 10. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale:

### CAMPIONATO AMATORI

**Girone A** 7<sup>a</sup> giornata      Gara **FORNACE**      - **STEFANO ORAZI**  
 di **Data, orario**      disputasi il **05/06/2003**      a *Fornace*      ad ore **20,30**

## 11. RISULTATI GARE DI RECUPERO E PERVENUTI IN RITARDO

### CAMPIONATO JUNIORES

Gare del 17/05/ 2003

GIRONE C – 10 <sup>a</sup> giornata			GIRONE D – 10 <sup>a</sup> giornata		
CALISIO	- MONTE BONDONE	3 – 1	FIEMME C.R.	- CAURIOL	3 – 1
			ISCHIA	- MONTI PALLIDI	5 – 2

### CAMPIONATO AMATORI

Gare del 22/05/ 2003

Coppa Provincia – 3 giornata		
MONTEVACCINO	- FORNACE	1 – 4

## 12. RISULTATI GARE

### PROMOZIONE

Gare del 25/05/ 2003

14 <sup>a</sup> - giornata		
BAONE	- CALCIO BLEGGIO	1 – 2
BENACENSE RIVA	- PINZOLO CAMPIGLIO	3 – 1
LEVICO TERME	- CALCIOCHIESE	2 – 1
MOLVENO	- FIEMME C.R.	1 – 2
ROTALIANA	- PIEVE DI BONO	2 – 2
RAVINENSE	- RIVA DEL GARDA	0 – 2
VALLAGARINA	- POVO SCANIA	2 – 0
VILLAZZANO	- ALDENO	2 – 2

### PRIMA CATEGORIA

**Gare del 25/05/ 2003**

GIRONE A – 13 <sup>a</sup> giornata			GIRONE B – 13 <sup>a</sup> giornata		
ALTA GIUDICARIE	- DRO	2 – 1	AQUILA TRENTO	- FERSINA	2 – 4
CAVEDINE LASINO	- ISERA	0 – 1	AZZURRA S. BART.	- MATTARELLO CALCIO	1 – 0
LEDRENSE	- STIVO	1 – 1	DOLOMITICA	- VATTARO	4 – 2
MONTE BALDO	- TORBOLE	0 – 1	FASSA	- VALCEMBRA	3 – 2
RENDENESE	- CALAVINO	1 – 5	MONTI PALLIDI	- NORDAUTO VIRTUS	2 – 1
TIONE	- JAVRE'	2 – 2	PINE'	- CALISIO	2 – 2
V. GIUDICARIESE	- CASTELSANGIORGIO	0 – 0	PRIMIERO S. MARTINO	- ORTIGARA GRIGNO	0 – 2

  

GIRONE C – 13 <sup>a</sup> giornata		
ALTA ANAUNIA	- TNT MONTE PELLER	2 – 3
ALTA VALLAGARINA	- LA ROVERE	5 – 1
ANAUNE	- GARDOLO	2 – 0
BESENELLO	- GARIBALDINA	3 – 4
LE MADDALENE	- PREDAIA	3 – 2
SORNI	- LAVIS C.R.	1 – 1
MONTE OZOLO	- BASSA ANAUNIA	0 – 5

### CAMPIONATO 2<sup>A</sup> CATEGORIA – PLAY OFF

**Gare del 25/05/ 2003**

GIRONE A			GIRONE B		
VAL DI GRESTA	- AVIO CALCIO	2 – 0	TRAMBILENO	- LENO	4 – 1

  

GIRONE C			GIRONE D		
MONCLASSICO MALE'	- CARISOLO	3 – 4	TESINO	- MONTE LEFRE	3 – 1

### JUNIORES PROVINCIALE

**Gare del 24/05/ 2002**

GIRONE A – 11 <sup>a</sup> giornata			GIRONE B – 11 <sup>a</sup> giornata		
CALCIO BLEGGIO	- CALCIOCHIESE	5 – 3	ADIGE	- GARDOLO	0 – 3
CONDINESETTAURENSE	- BENACENSE	3 – 3	ALTA ANAUNIA	- GARIBALDINA	0 – 3
LEDRENSE	- DRO	4 – 2	DIMARO FOLGARIDA	- PREDAIA	2 – 1
PIEVE DI BONO	- ISERA	3 – 2	MOLVENO	- ANAUNE	0 – 2
PINZOLO CAMPIGLIO	- RIVA DEL GARDA	4 – 1	MONTE OZOLO	- LAVIS .C.R.	5 – 1
STIVO	- LIMONESE	6 – 1	TNT MONTE PELLER	- ROTALIANA	3 – 2

  

GIRONE C – 11 <sup>a</sup> giornata			GIRONE D – 11 <sup>a</sup> giornata		
ALDENO	- RAVINENSE	1 – 0	CAURIOL	- CEMBRA 82	1 – 6
ALTA VALLAGARINA	- CALISIO	Npra	FASSA	- VATTARO	v.d.G.s.
AZZURRA S. BART.	- AQUILA TRENTO	0 – 4	FERSINA	- POVO SCANIA	4 – 1
MONTE BONDONE	- MATTARELLO CALCIO	3 – 2	FIEMME C.R.	- ISCHIA	v.d.G.s.
SAN ROCCO	- LIZZANA	3 – 0	MONTI PALLIDI	- LEVICO TERME	3 – 4
			PINE'	- VERLA	v.d.G.s.

### CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE

**Gare del 25/05/ 2003**

GIRONE A – 3 <sup>a</sup> giornata		
BORGIO	- TIONE	0 – 5

<b>AMATORI</b>
----------------

**Gare del 23-24-25-26/05/ 2003**

Play Off – 5 <sup>a</sup> giornata			Coppa Provincia – 5 <sup>a</sup> giornata		
AUDACE	-	RONCAFORT	4	-	2
RAVINENSE	-	SAN MICHELE	4	-	0
AMICI CALCIO BORGO	-	RIVA DEL GARDA	4	-	1
BESENELLO	-	AMATORI TRILACUM	1	-	1
FORNACE	-	PRIMIERO S. MARTINO	3	-	1
MARTIGNANO	-	GARIBALDINA	1	-	0
FASSA	-	STEFANO ORAZI	2	-	0

**Gare del 21/05/ 2003 - anticipo**

Coppa Provincia – 6 <sup>a</sup> giornata					
STEFANO ORAZI	-	MARTIGNANO	2	-	2

<b>III TROFEO COPPA PROVINCIA CALCIO A 5</b>
--

**Gara del 22/05/ 2003**

Semifinali					
GARDOLO	-	C. A 5 VALSUGANA	1	-	2

**Gara del 23/05/ 2003**

Semifinali					
CALCIOCHIESE	-	MEZZOCORONA	11	-	10

**13. GIUSTIZIA SPORTIVA**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Renato Moro, Paolo Miorelli e Vittorio Bridi (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 28/05/2003, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**CAMPIONATO DI PROMOZIONE****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per 1 giornata di gara**

RODIGARI Peter (Pinzolo Campiglio)

**NON ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.)**

DELLADIO Walter (Fiemme)  
NARDON Alberto (Rotaliana)  
COMAI Matteo (Baone)

SOLLECITO Thomas (Molveno)  
MALFATTI Lorenzo (Rotaliana)  
CECCARELLI Cristiano (Pinzolo campiglio)

**Ammonizione con diffida (III infr.)**

CORRADINI Walter (Fiemme)

BERSANI Simone (Benacense)

**Ammonizione con diffida (VII infr.)**

TAMANINI Matteo (Villazzano)  
CELVA Daniele (Levico Terme)

FURLINI Massimo (Pieve di Bono)

**Ammonizione con diffida (X infr.)**

ZENI Silvio (Molveno)

ROCCA Michele (Calcio Bleggio)

## **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. **fino al 12/06/2003**

FERRARI Alessandro (Nordauto Virtus)

#### **Ammonizione e diffida**

AVI Cristian (Valcembra)

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per 2 giornate di gara**

ANDREATTA Rolando (Valcembra)

RAFFAELLI Andrea (Dro)

##### **Squalifica per 1 giornata di gara**

VULCAN Omar (Lavis)

ZANDONATTI Angelo (Monte Baldo)

DEBIASI Diego (Castelsangiorgio)

URMACHER Michele (Monte Ozolo)

DOSSI Marco (Monte Baldo)

CAROLLI Paolo (Predaia)

GUBERT Massimiliano (Primiero S. M.)

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per 2 giornate di gara**

DORIGHI Giorgio (Valcembra)

Perché a fine gara, esprimeva un giudizio lesivo nei confronti dell'arbitro; si aggrava in quanto capitano.

##### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.)**

GIULIANI Lorenzo (Fassa)

WOLF Adriano (Vattaro)

PIFFER Saul (Azzurra S. Bart.)

FERRARI Alessio (Besenello)

TONOLI Stefano (Dro)

TONDINI Francesco (Valcembra)

MARTINELLI Michele (Torbole)

DALLAVO Mirko (Le Maddalene)

SOTTOVIA Riccardo (V. Giudicariese)

SOMMAVILLA Mauro (Monti Pallidi)

## **SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDE**

€ 129,00

**U.S. CARISOLO**

Per ripetute offese e insulti alla terna arbitrale, da parte di sostenitori della società. Recidiva.

€ 52,00

**U.S. TESINO**

Per mancata richiesta Forza Pubblica.

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per 1 giornata di gara**

BRUSCHETTI Franco (Leno)  
CAOLA Angelo (Carisolo)

D'ANDREA Umberto (Telve)  
COMANDELLA Daniel (Val di Gresta)

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr.)**

MARINI Andrea (Leno)  
IMPERADORI Massimo (Carisolo)  
MENOLLI Sandro (Avio Calcio)

BISOFFI Luca (Trambileno)  
CEREGHINI Claudio (Carisolo)  
SALVETTI Eros (Avio calcio)

## **CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

### **A CARICO DI DIRIGENTI**

#### **Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 05/06/2003**

SOMADOSSI Enrico (Dro)

#### **Ammonizione e diffida**

BRIDA Paolo (Predaia)

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per 5 giornate di gara**

GHIRARDELLO Luca (Azzurra S.B.) Dissentendo, da una decisione arbitrale, colpiva con una manata, la mano del direttore di gara, che gli esibiva il cartellino giallo; aggravato per il contemporaneo cumulo in ammonizioni.

#### **Squalifica per 1 giornata di gara**

SANDBICHLER Sebastian (Monti Pallidi) dd. 17.5.03  
FAVA Paolo (Limonese)  
TURDO Federico (Lavis C.R.)

D'ORIA Luigi (Riva del Garda)  
BRENTARI Lucas (Alta Anaunia)

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **Squalifica per 2 giornate di gara**

FIA Alberto (Benacense) A fine gara offendeva l'arbitro.

#### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.)**

MORANDINI Manuel (Monti Pallidi) gara 17.05.03  
GIRARDI Giordano (Limonese)  
ZINI Gianluca (Alta Anaunia)  
ELENA Marco (Benacense Riva)

GOTTARDI Diego (Cembra 82)  
ROCCA Franco (Stivo)  
JACHELINI Michele (Benacense Riva)  
TOMASI Luca (Lavis C.R.)



## **DELIBERA**

Gara: A.C. Pinè – U.S. Verla di data 24.05.2003

- Il Giudice sportivo letto il refeto arbitrale;
  - Appreso che la società Verla non si è presentata sul terreno di gioco nemmeno dopo il regolamentare tempo di attesa;
  - Verificato che la gara era regolarmente a calendario;
- delibera
- Di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla società U.S. Verla con il punteggio di 0 – 2 ;
  - Di comminare l'ammenda di 52,00 €, quale prima rinuncia;
  - Di penalizzare di un punto in classifica la società U.S. Verla.

## **DELIBERA**

Gara: U.S. Fiemme C.R. – G.S. Ischia di data 24.05.2003

- Il Giudice sportivo preso atto della lettera inviata dal G.S. Ischia, in data 21.05.03, con la quale comunica l'indisponibilità della propria squadra Juniores a recarsi a Cavalese per la disputa della gara in oggetto, a causa di assenze dei propri atleti
- delibera
- Di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla società G.S. Ischia con il punteggio di 0 – 2 ;
  - Di penalizzare di un punto in classifica la società G.S. Ischia.
  - non viene comminata nessuna ammenda alla società G.S. Ischia, in quanto la stessa aveva comunicato al Comitato Provinciale l'indisponibilità alla trasferta a Cavalese.

## **DELIBERA**

Gara: A.C. Fassa – G.S. Vattaro di data 24.05.2003

- Il Giudice sportivo preso atto della lettera inviata dal G.S. Vattaro, in data 23.05.03, con la quale comunica l'indisponibilità della propria squadra Juniores a recarsi a Vigo di Fassa per la disputa della gara in oggetto, a causa di assenze dei propri atleti
- delibera
- Di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla società G.S. Vattaro con il punteggio di 0 – 2 ;
  - Di penalizzare di un punto in classifica la società G.S. Vattaro.
  - non viene comminata nessuna ammenda alla società G.S. Vattaro, in quanto la stessa aveva comunicato al Comitato Provinciale l'indisponibilità alla trasferta a Vigo di Fassa.

## **CAMPIONATO AMATORI – PLAY OFF**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per 2 giornate di gara**

MARTINELLI Valentino (Audace)

##### **Squalifica per 1 giornata di gara**

PRATA Giorgio (Riva del Garda)

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr.)**

CONCI Sergio (Roncafort)

ZAMBANINI Daniele (Amatori Besenello)

ARSENI Nicola (Audace)

BEBBER Walter (Amici Calcio Borgo)

## **CAMPIONATO AMATORI – COPPA PROVINCIA**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per 1 giornata di gara**

BEBBER Maurizio (Stefano Orazi)

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr.)**

SUSAT Massimo (Stefano Orazi)

LEONARDI Marco (Montevaccino)

PELLEGRINI Mauro (Garibaldina)

PASOLLI Mauro (Stefano Orazi)

GIORDANO Marco (Garibaldina)

## **CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

**NESSUN PROVVEDIMENTO**

## **III TROFEO COPA PROVINCIA DI CALCIO A 5**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

**NESSUN PROVVEDIMENTO**

----- ✧✧✧ -----

## **14. CLASSIFICHE**

Per ragioni di carattere tecnico le classifiche dei Campionati provinciali verranno pubblicate sul prossimo Comunicato Ufficiale.

----- ✧✧✧ -----

# S. G. S.

## 15. FINALI PROVINCIALI ALLIEVI

**Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D**

### GARE DI SEMIFINALE:

Il Torneo finale si articola in due giornate di gare. La prima giornata di semifinale si disputa in campi neutri, sulla base degli abbinamenti di seguito riportati.

### PROGRAMMAZIONE GARE DI DOMENICA 01 GIUGNO 2003

Gara 1	ore 10.30	CALCIO CHIESE	- ALENSE	a Locca di Concei
Gara 2	ore 10.30	AQUILA TRENTO A	- PORFIDO ALBIANO	a TN Cognola

### MODALITA' TECNICHE

Le gare si effettueranno in due tempi da 40 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 10' ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per determinare le squadre vincenti delle diverse fasi in cui è articolato il Torneo, verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alle squadre prime menzionate sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti, **compresa la Richiesta della Forza Pubblica.**

### GARA DI FINALE:

Le due squadre vincenti le gare di semifinale, si incontreranno in una gara unica, su campo neutro, per determinare la vincitrice del titolo Provinciale.

Le due perdenti le gare di semifinale, si incontreranno in una gara unica, su campo neutro, per determinare le squadre terza e quarta classificate.

### PROGRAMMAZIONE GARA FINALE – LUNEDI 02 GIUGNO 2003

Gara 3	ore 10.30	Vincente Gara 1	- Vincente Gara 2	a Calliano
--------	-----------	-----------------	-------------------	------------

### PROGRAMMAZIONE GARA DI SPAREGGIO– LUNEDI 02 GIUGNO 2003

Gara 4	ore 10.30	Perdente Gara 1	- Perdente Gara 2	a TN Vigolo Baselga A
--------	-----------	-----------------	-------------------	-----------------------

### MODALITA' TECNICHE

Le gare si effettueranno in due tempi da 40 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 10' ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per determinare le squadre vincenti delle diverse fasi in cui è articolato il Torneo, verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alle squadre prime menzionate sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti, **compresa la Richiesta della Forza Pubblica.**

## 16. FINALI PROVINCIALI GIOVANISSIMI

**Società partecipanti: le squadre vincenti i Gironi A – B – C – D – E – F**

### Spareggio Girone D

Al fine di determinare la vincente del Girone D del campionato Giovanissimi, si disputerà la seguente gara di spareggio:

ore 18,30	del 29/05/2003	Povo Scania	– Levico Terme a	Vigolo Vattaro
-----------	----------------	-------------	------------------	----------------

### Modalità tecniche

Le gare si effettueranno in due tempi da 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 10' ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per determinare le squadre vincenti, verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alle squadre prime menzionate sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. **compresa la Richiesta della Forza Pubblica.**

**Gare di qualificazione:**

Le Società partecipanti saranno suddivise in 2 gironi, ciascuno composto da 3 squadre.

**PROGRAMMAZIONE GARA DI QUALIFICAZIONE - GIRONE A – GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003**

Gara 1 ore 18.30 Alta Val di Sole - Lavis A Vermiglio

**GIRONE A - SABATO 31 MAGGIO 2003**

Gara 2 ore 16.30 Lavis C.R. - Solteri A Lavis

**GIRONE A - LUNEDÌ 02 GIUGNO 2003**

Gara 3 ore 10.30 Solteri - Alta Val di Sole TN Via Maccani

**GIRONE B - SABATO 31 MAGGIO 2003**

Gara 2 ore 16.30 Varonese - Avio Calcio A Riva Rione 2 Giugno

**GIRONE B - LUNEDÌ 02 GIUGNO 2003**

Gara 3 ore 10.30 Avio Calcio - Povo Scania o Levico Terme A Avio

**GIRONE B - MERCOLEDÌ 04 GIUGNO 2003**

Gara 1 ore 18.30 Povo Scania a o Levico Terme - Varonese A TN Gabbio o Levico Terme

**MODALITÀ TECNICHE**

Ciascuna squadra disputerà due gare di sola andata, una in casa e una in trasferta. Le gare si effettueranno in due tempi di 30' minuti ciascuno e la Società ospitante dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dal vigente Regolamento, **compresa la Richiesta della Forza Pubblica**

Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. In caso di parità verrà assegnato un punto a ogni squadra. Se al termine del triangolare persistesse parità di punti fra due o più squadre, per determinare la classifica finale del triangolare si terrà conto del seguente ordine di priorità:

- della migliore differenza reti nei due incontri effettuati;
- del maggior numero di reti segnate nei due incontri effettuati;

Se permanesse ulteriormente la situazione di parità fra due o più squadre, la classifica finale del triangolare sarà determinata dal sorteggio che avverrà presso il Comitato Provinciale alla presenza delle Società interessate.

**17. CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI – TORNEO ARGE ALP**

Per la trasferta della Rappresentativa Provinciale Giovanissimi di Trento, nel Torneo "Arge Alp", che si svolgerà nelle località di Flums e Mels nel Cantone di San Gallo (CH), dal 29 maggio al 01 giugno 2003, il tecnico selezionatore ha convocato per il giorno

**Giovedì 29 maggio 2003 alle ore 08.45 precise,**

**presso la sede del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Via Torre Verde, 25**

i sottoelencati giocatori:

U.S. ANAUNE	GADOTTI Mauro	U.S. POVO SCANIA	ZANOL Alessio
U.S. ARCO	CIMATO Luca	U.S. TIONE	ARMANI Matteo
	TAVERNINI Tommaso	U.S. ROVERETO	ADAMI Silvano
	BERTAGNA Robert		CONT Alessandro
U.S. AVIO CALCIO	OMARELLI Cristian		DECARLI Andrea
U.S. CASTELSANGIORGIO	LUZZI Lorenzo		LOVISI Michele
A.S. FERSINA	DALLAVECCHIA Luca		PELLIZZARI Luca
	MARCHI Tomas		TOMASINI Giuliano
S.S. CONDINESETTAUR.	PEZZAROSSO Fabrizio	POL. VALRENDENA	
U.S. MONTE OZOLO	RAUZI Andrea		
Selezionatore:	DEBIASI Mario	Massaggiatore	BENIGNI Mario
Accompagnatore	GUARALDO Paolo	Collaboratori	SCARAMAZZA Nicola
Medico	BONI Antonio		

Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti di documenti validi per l'espatrio e del corredo personale di gioco, si raccomanda la massima puntualità.

Le società, i cui calciatori sopra convocati, che per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, devono darne, per tempo, comunicazione al Comitato Provinciale Autonomo di Trento (0461/984050) nonché al selezionatore Mario Debiasi (348/ 3187112) Seguita dall'invio della documentazione di supporto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e dell'art. 32 del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica, i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso.

## **18. TORNEO "FAIR PLAY 2003" E FINALI PROVINCIALI - CATEGORIA ESORDIENTI**

Si comunica la programmazione dei triangolari e delle semifinali per i tornei in oggetto.

### **1. Torneo "Fair Play 2003".**

Come già comunicato nel CU n. 47 la manifestazione sarà organizzata con le seguenti modalità:

- a) Squadre partecipanti: n. 18 (le seconde, terze e quarte classificate dei gironi primaverili A-B-C-D e le prime classificate dei sei gironi rimanenti). Per determinare le squadre partecipanti al torneo si terrà conto:
- della posizione in classifica
  - della presenza di squadre A, B, C, ecc. di una stessa società (solo una di queste può partecipare: la meglio classificata)
  - in caso di parità sarà ammessa la squadra che, a giudizio insindacabile del Comitato nelle persone del presidente e dei delegati dell' attività di base, avrà ottenuto il miglior giudizio sulla base dei seguenti punti:
  - utilizzo del maggior numero di giocatori
  - rapporto tra giocatori tesserati e numero di squadre iscritte al torneo "Fair Play"
  - partecipazione di bambine alle gare
  - partecipazione ai corsi d'aggiornamento, alle riunioni di società organizzati dal Comitato
  - risultanze delle visite periodiche dei delegati delle attività di base alle società
  - penalizzazioni dovute ad aspetti disciplinari, ecc. ed all' inosservanza delle disposizioni tecniche in materia di sostituzione ed utilizzo di tutti i giocatori in lista.

Si precisa comunque che i sopracitati aspetti non penalizzeranno le società che hanno minori possibilità organizzative.

- b) Formula del torneo: una prima giornata **sabato 31 maggio 2003** caratterizzata da sei triangolari. Le sei squadre vincenti si confronteranno attraverso la disputa di altri due triangolari **mercoledì 4 giugno 2003**. Le due squadre vincenti i triangolari disputeranno la gara di finale **domenica 8 giugno 2003**.

- c) Modalità dei triangolari: ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare di sola andata sul campo indicato dal Comitato e nell' ordine indicato dal Comitato. Tutte le tre gare saranno giocate in tempo unico di 25 minuti secondo la programmazione sotto descritta; al termine dei primi 25' la squadra perdente disputerà il secondo periodo con la terza squadra. Il terzo periodo di gioco sarà disputato fra la squadra vincente i primi 25' e la squadra che ha riposato nello stesso periodo di gioco. Al termine di ogni periodo di 25' saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero alla squadra perdente. In caso di parità sarà assegnato un punto a ciascuna squadra. In caso di parità e solamente al termine della prima gara, saranno battuti i calci di rigore secondo le norme vigenti; la squadra perdente ai rigori disputerà l' incontro immediatamente successivo.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto nell'ordine:

- 1) dei punti ottenuti
- 2) del risultato dello scontro diretto
- 3) della migliore differenza reti
- 4) del maggior numero di reti segnate
- 5) del sorteggio da effettuarsi sul campo.

- d) Programmazione gare di **Sabato 31 maggio 2003:**

#### **TRIANGOLARE "A" (Mori – Vallagarina - Nordauto Virtus)**

Gara 1	ore 17.00	Nordauto Virtus – Vallagarina	a Trento Piedicastello
Gara 2	ore 17.30	Mori S. Stefano – Perdente Gara 1	
Gara 3	ore 18.00	Mori S.Stefano – Vincente Gara 1	

#### **TRIANGOLARE "B" (Villazzano – Valsugana – Gardolo)**

Gara 1	ore 17.00	Valsugana - Gardolo	a Scurelle
Gara 2	ore 17.30	Villazzano - Perdente Gara 1	
Gara 3	ore 18.00	Villazzano - Vincente Gara 1	

**TRIANGOLARE "C" (Junior Piana – Calisio – Predaia)**

Gara 1	ore 17.00	Junior Piana	- Calisio	a Mezzocorona
Gara 2	ore 17.30	Predaia	- Perdente Gara 1	
Gara 3	ore 18.00	Predaia	- Vincente Gara 1	

**TRIANGOLARE "D" (Fiemme - La Rovere - Monti Pallidi)**

Gara 1	ore 17.00	Fiemme	- Monti Pallidi	a Panchià
Gara 2	ore 17.30	La Rovere	- Perdente Gara 1	
Gara 3	ore 18.00	La Rovere	- Vincente Gara 1	

**TRIANGOLARE "E" (Val Rendena – CalcioChiese - Pieve di Bono)**

Gara 1	ore 17.00	Val Rendena	- Calcio Chiese	a Pieve di Bono
Gara 2	ore 17.30	Pieve di Bono	- Perdente Gara 1	
Gara 3	ore 18.00	Pieve di Bono	- Vincente Gara 1	

**TRIANGOLARE "F" (Solteri - Borgo - Primiero)**

Gara 1	ore 17.00	Borgo	- Solteri	a Borgo Valsugana
Gara 2	ore 17.30	Primiero	- Perdente Gara 1	
Gara 3	ore 18.00	Primiero	- Vincente Gara1	

**2. Finali Provinciali.**

Le vincenti dei gironi A-B-C-D disputeranno le semifinali il giorno **domenica 1 giugno 2003** e la finale per il titolo provinciale **domenica 8 giugno 2003**.

Programmazione gare-**Domenica 1 giugno 2003 sul campo di Vigolo Baselga:**

Semifinale 1	ore 09.30	N.C. Trento	- Fersina
Semifinale 2	ore 10.45	Rovereto	- Isera

Le gare si effettueranno in due tempi da 25' ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari di 5' ciascuno e persistendo la parità la vincente sarà determinata tramite i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

**19. FESTA DEL PULCINO - ISCHIA**

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2003, si svolgerà ad Ischia una Festa del Pulcino organizzata dal G.S. Ischia in collaborazione con questo Comitato.

Programma di sabato 31 maggio:

ore 15,00 Oltre Fersina – Calceranica	ore 15,45 Monte Bondone	– Fersina
ore 16,30 Levico Terme – N.C. Trento	ore 17,15 Ischia	- Monclassico Malè

Programma di domenica 1 giugno:

ore 09,30 Prove tecniche	ore 11,30 S.S. Messa	ore 12,00 Pranzo	ore 14,00 Finali e premiazioni.
--------------------------	----------------------	------------------	---------------------------------

Per ciò che concerne i pasti per bambini e per adulti, il G.S. Ischia, provvederà a somministrarli con la sua organizzazione. Per il pagamento, ad ogni società partecipante verrà addebitato sul conto presso questo Comitato, l'importo concordato con il G.S. Ischia e risultante dalla ricevuta che la suddetta società esibirà a questo Comitato.

**20. ATTIVITÀ SCOLASTICA****W la Sfida 2003**

Lunedì 26 maggio 2003, presso lo stadio Briamasco di Trento ha avuto svolgimento la giornata conclusiva della manifestazione "W la Sfida 2003", organizzata nell'ambito dell'attività scolastica.

Hanno partecipato 26 Istituti d'istruzione superiore della Provincia di Trento.

Il Torneo di calcio femminile (a sette) e quello di calcio maschile sono stati vinti dall I.T.C. "Tambosi" di Trento.

Ad esso e a tutti i partecipanti vanno le congratulazioni per la positiva partecipazione.

Si ringraziano i promotori: Ass. allo Sport della P.A.T., il Comune di Trento, l'A.S.I.S., il giornale "L'Adige", la Sovrintendenza Scolastica e gli sponsors: Itas, B.T.B. e C.R. di Trento.

Un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori che hanno consentito un regolare svolgimento della manifestazione: Daniela Cavelli, Alvaro Periotto, Marco Rinaldi, Bonetto Roberto, Bassetti Ferruccio, Decrli Giuliano, Essbbar Yassine, Catalano Domenico, Pontalti Alberto, Manfredi Luciano, Kaisermann Alessio, Susat Ivano, Zambonin Vito e tutti i collaboratori del Comitato.

## 21. CLASSIFICHE

Si comunica che le classifiche dei campionati Allievi e Giovanissimi provinciali verranno pubblicate sul prossimo Comunicato Ufficiale.

## 22. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione:

Nome della manifestazione:	<i>Torneo "Sportivamente in festa"</i>		
Categoria:	<i>Piccoli Amici</i>	Data effettuazione:	<i>02 giugno 2003</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. San Rocco</i>	Campo da giuoco:	<i>Rovereto - Brione</i>
Nome della manifestazione:	<i>Torneo di calcio</i>		
Categoria:	<i>Pulcini</i>	Data effettuazione:	<i>7 giugno 2003</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Dro</i>	Campo da giuoco:	<i>Dro</i>
Nome della manifestazione:	<i>Torneo Nazionale di calcio a 9 "Trofeo Supermercati Trentini e Famiglie Cooperative della Bassa Valsugana Tesino e Villagnedo"</i>		
Categoria:	<i>Giovanissimi</i>	Data effettuazione:	<i>7 - 8 giugno 2003</i>
Società organizzatrice:	<i>A.C. Monte Lefre</i>	Campo da giuoco:	<i>Villagnedo</i>

## 23. RISULTATI GARE DI RECUPERO E PERVENUTI IN RITARDO

### CAMPIONATO ALLIEVI

Gare del 21/05/ 2003

GIRONE A - 9ª giornata			GIRONE C - 7ª giornata			
BAGOLINO	-	PIEVE DI BONO	5 - 2	ANAUNE B	- JUNIOR PIANA	Npra

### CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Gare del 21/05/ 2003

GIRONE D - 7ª giornata			GIRONE E - 6ª giornata			
VIGOLANA	-	NORDAUTO VIRTUS B	3 - 1	VALCEMBRA	- DOLOMITICA	6 - 0
GIRONE E - 8ª giornata			GIRONE F - 7ª giornata			
VERLA	-	FIEMME C.R.	2 - 3	ROVERETO	- NORDAUTO V. A	0 - 4

## 24. RISULTATI GARE

### ALLIEVI PROVINCIALI

Gare del 25/05/ 2003

GIRONE A - 11ª giornata			GIRONE B - 11ª giornata			
ALTA GIUDICARIE	-	VARONESE	0 - 2	ALDENO	- SAN ROCCO	1 - 2
BAONE	-	DRO	8 - 5	LIZZANA	- ALTA VALLAGARINA	6 - 3
BENACENSE	-	CALCIOCHIESE	1 - 0	MONTE BALDO	- ALTIPIANI CALCIO	8 - 1
CAVEDINE LASINO	-	BAGOLINO	3 - 2	MONTE BONDONE	- CASTELSANGIORGIO	5 - 2
LEDRENSE	-	TIONE	1 - 1	ROVERETO	- OLTRE FERSINA B	0 - 4
VALRENDENA	-	PIEVE DI BONO	6 - 0			
GIRONE C - 11ª giornata			GIRONE D - 11ª giornata			
AQUILA TRENTO	-	RAVINENSE	5 - 0	DOLASIANA	- AQUILA TRENTO B	4 - 5
BOLGHERA	-	ANAUNE	5 - 2	FIEMME	- CALISIO	3 - 1
DIMARO FOLGARIDA	-	ADIGE	2 - 6	LEVICO TERME	- FASSA	2 - 5
LE MADDALENE	-	AZZURRA S. BART.	4 - 1	OLTRE FERSINA A	- LAVIS C.R.	1 - 0
NORDAUTO VIRTUS	-	BASSA ANAUNIA	2 - 1	PRIMIERO S. MARTINO	- PORFIDO ALBIANO	0 - 4
				TELVE	- VILLAZZANO	2 - 1

## GIOVANISSIMI PROVINCIALI

### Gare del 24-25/05/ 2003

GIRONE A – 9ª giornata			GIRONE B – 9ª giornata				
ANAUNE B	-	DIMARO FOLGARIDA	3 – 2	ALTA GIUDICARIE	-	VALRENDENA	7 – 1
BASSA ANAUNIA	-	ANAUNE A	2 – 3	ARCO	-	CONDINESETTAUR.	3 – 2
MOLVENO	-	ALTA ANAUNIA	3 – 2	DRO	-	CALCIOCHIESE	Npra
MONTE OZOLO	-	ALTA VAL DI SOLE	0 – 12	TIONE	-	TRE P	5 – 2
TNT MONTE PELLER	-	JUNIOR PIANA	2 – 11	VARONESE	-	LEDRENSE	5 – 0

  

GIRONE C – 9ª giornata			GIRONE D – 9ª giornata				
ALTA VALLAGARINA	-	RIVA DEL GARDA	4 – 0	FERSINA	-	TELVE	4 – 1
AVIO CALCIO	-	LIZZANA	2 – 0	MONTE LEFRE	-	PRIMIERO S. MARTINO	Npra
BENACENSE	-	MORI S. STEFANO	Npra	POVO SCANIA A	-	NORDAUTO V. B	4 – 0
SACCO S. GIORGIO	-	MONTE BALDO	3 – 2	VALSUGANA	-	AUDACE	3 – 0
VALLAGARINA	-	STIVO	7 – 0	VIGOLANA	-	LEVICO TERME	0 – 3

  

GIRONE E – 9ª giornata			GIRONE F – 9ª giornata				
DOLOMITICA	-	PINE'	4 – 4	AQUILA TRENTO	-	SOLTERI	Npra
FIEMME C.R.	-	VALCEMBRA	4 – 1	CRISTO RE	-	BOLGHERA	3 – 0
LAVIS C.R.	-	MONTI PALLIDI	2 – 0	POVO SCANIA B	-	MATTARELLO CALCIO	2 – 0
VERLA	-	GARDOLO	1 – 2	ROVERETO	-	CALISIO	4 – 2
				MONTE BONDONE TRIL.	-	NORDAUTO V. A	2 – 2

## TORNEO ESORDIENTI

### Gare del 17-18/05/ 2003

GIRONE A – 8ª giornata			GIRONE B – 8ª giornata				
ALTA GIUDICARIE	-	BAONE	2 – 1	AZZURRA S. BART.	-	AQUILA TRENTO	7 – 0
MONTE BONDONE TRIL.	-	COMANTO T. FIAVE'	2 – 5	CIVEZZANO	-	NORDAUTO V.	0 – 2
ISERA	-	STIVO	2 – 2	DOLASIANA	-	CALISIO A	0 – 2
MORI S. STEFANO B	-	VARONESE	2 – 0	ROVERETO A	-	SAN ROCCO	3 – 0
CALCIOCHIESE	-	PIEVE DI BONO	8 – 0	VILLAZZANO A	-	AVIO CALCIO	4 – 0

  

GIRONE C – 8ª giornata			GIRONE D – 8ª giornata				
BASSA ANAUNIA	-	PREDAIA	Npra	BORGIO A	-	TELVE	8 – 2
GARDOLO	-	MOLVENO	5 – 0	FIEMME C.R. C	-	VALCEMBRA A	4 – 1
MONCLASSICO MALE'	-	TNT MONTE PELLER	1 – 4	LEVICO TERME	-	FERSINA	0 – 1
N.C. TRENTO A	-	LAVIS C.R. A	12 – 0	PORFIDO ALBIANO	-	DOLOMITICA	0 – 0
VALPEJO	-	JUNIOR PIANA A	1 – 5	VIGOLANA	-	VALSUGANA	1 – 8

  

GIRONE E – 8ª giornata			GIRONE F – 8ª giornata				
ALTA VAL DI SOLE	-	ANDALO	7 – 2	FIEMME A	-	JUNIOR PIANA C	Npra
ANAUNE	-	ALTA ANAUNIA	2 – 2	LAVIS C.R. B	-	VALCEMBRA B	1 – 1
JUNIOR PIANA B	-	ADIGE	4 – 1	LAVIS C.R. C	-	FIEMME B	1 – 5
LE MADDALENE	-	DIMARO FOLGARIDA	2 – 3	MONTI PALLIDI	-	N.C. TRENTO B	1 – 6
MONTE OZOLO	-	LA ROVERE	0 – 2	FASSA	-	FIEMME D	1 – 1

  

GIRONE G – 8ª giornata			GIRONE H – 10ª giornata				
CALISIO B	-	OLTRE FERSINA B	4 – 1	BAGOLINO	-	TIONE	Npra
BORGIO B	-	VILLAZZANO B	1 – 1	CAFFARESE	-	LEDRENSE	2 – 8
AUDACE	-	ISCHIA	1 – 2	GUAITA	-	RIVA DEL GARDA	Npra
PRIMIERO A	-	OLTRE FERSINA A	4 – 2	VALRENDENA A	-	VALRENDENA B	4 – 2
PRIMIERO B	-	MONTE LEFRE	1 – 1	ARCO A	-	VALRENDENA C	3 – 4

  

GIRONE I – 10ª giornata			GIRONE L – 8ª giornata				
ALENSE	-	MORI S. STEFANO	1 – 0	ALDENO	-	N.C. TRENTO C	2 – 6
ALTA VALLAGARINA	-	ROVERETO B	2 – 5	BOLGHERA	-	MATTARELLO CALCIO	0 – 1
ALTIPIANI CALCIO	-	VALLAGARINA	0 – 8	CALAVINO	-	CAVEDINE LASINO	Npra
ARCO B	-	SACRA FAMIGLIA	Npra	CRISTO RE	-	POVO SCANIA	2 – 0
LIZZANA	-	MONTE BALDO	1 – 6	INVICTA DUOMO	-	SOLTERI	1 – 5



## **25. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Renato Moro, Paolo Miorelli e Vittorio Bridi (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 28/05/2003, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### **CAMPIONATO ALLIEVI**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

##### **Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 12/06/2003**

PENSA Giuseppe (Azzurra S. Bart.)

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per 1 giornata di gara**

MORIN Luca (Rovereto) gara dd. 20.05.03  
MACHADO MULIERI Diegocesar (Pieve di Bono)  
ZAGONEL Roberto (Primiero S. Martino)

CARUSO Salvatore (Castelsangiorgio)  
CADDEU Riccardo (Primiero S. Martino)  
RAFFAELLI Alessandro (Monte Baldo)

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.)**

CARLIN Alessio (Oltre Fersina B) gara dd. 20.05.03  
DEBERTOLIS Gianluca (Primiero S. Martino)

GAME Emilian (Telve)

## **CAMPIONATO GIOVANISSIMI**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

##### **Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 12/06/2003**

LEITA Fulvio (TNT Monte Peller)

DALPIAZ Claudio (TNT Monte Peller)

##### **Ammonizione e diffida**

PELLEGRINI Marino (Alta Anaunia)

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per 5 giornate di gara**

ZANOLINI Sebastiano (TNT Monte Peller)

Per aver colpito con dei pugni alla testa un avversario, che si trovava a terra, per un precedente contrasto.

##### **Squalifica per 1 giornata di gara**

RAFFAELLI Giacomo (Alta Vallagarina)  
DEBIASI Francesco (Vigolana) gara dd. 21.05.03.

ELANSARAY Sarir (Alta Anaunia)

## **TORNEO ESORDIENTI**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **A CARICO DELLA SOCIETÀ**

##### **AMMENDE**

€ 61,00      **S.S. BAGOLINO**  
Per quarta rinuncia.

##### **DIFFIDA**

Pol. CALISIO	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 26/04/03 r. il 13.5.03
U.S. DOLOMITICA	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 03/05/03
U.S. BASSA ANAUNIA	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
U.S. FIEMME A	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
U.S. ARCO A	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
U.S. CALAVINO	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
S.S. BAGOLINO	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03

##### **DELIBERA**

La diffida comminata alla Società U.S. Pieve di Bono con C.U. nr. 49 dd. 22/05/03 deve intendersi revocata.

## **TORNEO PULCINI**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **A CARICO DELLA SOCIETÀ**

##### **AMMENDE**

€ 25,00	<b>U.S. SACCO SAN GIORGIO A</b> Per seconda rinuncia.
€ 25,00	<b>U.S. SACCO SAN GIORGIO B</b> Per seconda rinuncia
€ 10,00	<b>C.S.C. OLTRE FERSINA C</b> Per prima rinuncia
€ 10,00	<b>U.S. DOLASIANA</b> Per prima rinuncia
€ 10,00	<b>S.S. BAGOLINO</b> Per prima rinuncia
€ 10,00	<b>U.S. POVO SCANIA A</b> Per prima rinuncia.
€ 10,00	<b>G.S. SOLTERI A</b> Per prima rinuncia
€ 10,00	<b>U.S. TIONE A</b> Per prima rinuncia
€ 10,00	<b>U.S. ALTA GIUDICARIE B</b> Per prima rinuncia
€ 10,00	<b>U.S. MEZZOCORONA A</b> Per prima rinuncia
€ 10,00	<b>U.S. MEZZOCORONA B</b> Per prima rinuncia

**DIFFIDA**

U.S. ISERA	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 14/05/03
U.S. TIONE A	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 14/05/03
U.S. ALTA GIUDICARIE B	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 14/05/03
S.S. BAGOLINO	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 14/05/03
U.S. TIONE B	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 14/05/03
G.S. CRISTO RE A	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
U.S. POVO SCANIA A	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
U.S. ADIGE A	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
U.S. ADIGE B	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
U.S. ANAUNE C	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
G.S. ISCHIA B	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
CSC OLTRE FERSINA	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
U.S. PINE' A	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
U.S. PORFIDO ALBIANO	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03
Pol. VALCEMBRA	Per mancato invio, nei termini previsti del rapporto di gara	del 17/05/03

----- ◆◆◆ -----

**Publicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 29/05/ 2003.**

Il Segretario  
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente  
(*Ettore Pellizzari*)